Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 26 luglio 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scissione e successiva cessione delle partecipazioni non abusiva

di **Alessandro Bonuzzi**

La **scissione parziale proporzionale** seguita dalla **cessione delle partecipazioni** nella società scissa sono riqualificabili, ai fini dell'**imposta di registro**, come **cessione d'azienda** quando l'operazione nel suo complesso è riconducibile a una **causa concreta unitaria**. A differenza di quanto accade per le imposte dirette, la valutazione circa la **bontà** dell'operazione complessiva non poggia sui principi dell'**abuso del diritto** ma sui **criteri interpretativi** forniti dall'articolo 20 del D.P.R. 131/1986.

È quanto emerge dalla interessante risoluzione 97/E di ieri, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere sulla possibile **abusività** dell'operazione con riguardo all'**Ires** e all'**imposta di registro**.

Nel caso analizzato la società istante, in possesso sia di un **ramo aziendale operativo** che di un **compendio immobiliare**, ha interpellato il Fisco per conoscere l'eventuale sussistenza di abuso del diritto in un'operazione che prevede:

- dapprima, la sua **scissione parziale proporzionale** a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e,
- successivamente, la **cessione** delle **partecipazioni** della stessa società istante **scissa** da parte dei **suoi soci** (**due persone fisiche** non imprenditori - titolari entrambi di una partecipazione qualificata - e **una società di capitali** il cui capitale sociale è ripartito tra le stesse persone fisiche).

Sotto il profilo dell'**imposizione diretta**, l'Agenzia non rinviene l'esistenza di **alcun indebito vantaggio fiscale**. La cessione *post* scissione della totalità delle partecipazioni della società istante da parte del socio-società e dei soci-persone fisiche non imprenditori, **non integra alcun indebito risparmio d'imposta**. Ciò in quanto la **circolazione dell'azienda** effettuata attraverso la cessione diretta dell'azienda stessa è equivalente alla cessione - indiretta - delle partecipazioni detenute nella società titolare dell'azienda. I regimi fiscali propri delle due modalità alternative sono posti sullo **stesso piano** avendo **pari dignità fiscale**.

L'operazione così come prospettata determinerà:

- in capo al **socio-società**, il realizzo di una **plusvalenza esente** ai sensi dell'articolo 87 del Tuir (ove ne ricorrano i presupposti);
- in capo ai **soci-persone fisiche**, un ***capital gain*** da partecipazione qualificata *ex* articolo 67, comma 1, lettera c), e 68 del Tuir, che potrà essere **azzerato** in caso di adesione alla

rivalutazione con versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

Relativamente all'**imposta di registro**, invece, le conclusioni dell'Agenzia sono più **controverse**. Al riguardo **non vengono formulate alcune osservazioni ai fini dell'abuso del diritto**, giacché tale nozione ha **natura residuale** rispetto alle disposizioni contenute nell'articolo 20 del D.P.R. 131/1986 **(TUR),** che individua le **regole** e i **criteri interpretativi** applicabili per la **corretta tassazione degli atti**.

In particolare, la norma prevede che **ogni atto deve essere qualificato in considerazione del suo contenuto giuridico**, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dalle parti. In altri termini, ai fini dell'imposta di registro, rilevano gli **interessi effettivamente perseguiti** dai contraenti, avendo valore l'**unitarietà** dell'operazione economica anche se svolta mediante **più pattuizioni** non contestuali.

Sul punto la risoluzione richiama alcuni **indirizzi** della Cassazione:

- la **sentenza n. 25487/2015**, secondo cui il **conferimento di azienda** seguito dalla **cessione delle quote** "*ha, a tal fine, carattere unitario (in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva ed all'evoluzione della prestazione patrimoniale tributaria dal regime della tassa a quello dell'imposta) e non costituisce operazione elusiva per cui non grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'abuso del diritto, atteso che i termini giuridici della questione sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui all'articolo 20*";
- la sentenza n. 9582/2016, secondo cui la previsione contenuta nell'articolo 20 non è "*stata predisposta al recupero di imposte eluse, questo perché l'istituto dell'abuso del diritto d'imposte in attualità disciplinato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 10-bis, presuppone una mancanza di 'causa economica' che non è invece prevista per l'applicazione dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131 citato*";
- la sentenza n. 6758/2017, secondo cui "***il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale***". Difatti "*Quando gli **atti sono plurimi e funzionalmente collegati**, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, **non può rilevare che la causa concreta dell'operazione complessiva***".

In osservanza ai principi espressi dalla Cassazione, la risoluzione afferma che gli atti di scissione e di cessione delle partecipazioni potranno essere **riqualificati** come un unico atto di cessione d'azienda, scontando l'imposta di registro **proporzionale**, se la **causa concreta** dell'**operazione complessiva** ha carattere **unitario**.

DOTTRYNA
Euroconference
La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.
Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.
DOTTRYNA
richiedi la prova gratuita per 30 giorni >